

N. 1-2

Gennaio-Giugno 2012

---

# **CRITICA DEL DIRITTO**

---

**rassegna di dottrina  
 giurisprudenza  
 legislazione  
 e vita giudiziaria**



**Edizioni Scientifiche Italiane**



# La creazione della insicurezza in Italia e negli USA: gli esiti istituzionali tra effetti simbolici e disastri reali\*

Francesco Schiaffo

Sommario: 1. LA RAPPRESENTAZIONE MEDIATICA DELLA CRIMINALITÀ NEGLI USA E IN ITALIA: I DATI. – 2. CRONACA NERA E PUBBLICITÀ: ESIGENZE DI EFFICACIA E ANALOGIE STRUTTURALI. – 3. GLI EFFETTI SOCIALI DEI MEDIA: IL POTERE DI AGENDA E L'ALTERAZIONE DELLE MAPPE COGNITIVE. – 4. ALLE ORIGINI DELL'AUDIENZE: CRIMINALITÀ E "BISOGNO RELIGIOSO". – 5. LA PREVALENTE DIMENSIONE CRIMINALE DELLA REALTÀ MEDIATA: IL RUOLO DELLA PUBBLICITÀ. – 6. LA CRIMINALITÀ MEDIATA: GLI ESITI PERSONALI. – 7. LA CRIMINALITÀ MEDIATA: GLI ESITI ISTITUZIONALI NEGLI USA. – 8. GLI ESITI ISTITUZIONALI: LA LEGISLAZIONE PENALE SIMBOLICA TRA RAGIONI MINIME E DISASTRI REALI. – 9. IL DISASTRO ANNUNCIATO: LA PRIVATIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA NEGLI ANNI DEL BOOM MEDIATICO DELLA CRIMINALITÀ.

### 1. LA RAPPRESENTAZIONE MEDIATICA DELLA CRIMINALITÀ NEGLI USA E IN ITALIA: I DATI

Il *Center for Media and Public Affairs* (CMPA) è una organizzazione indipendente di ricerca affiliata alla George Mason University (Virginia, USA) che, sia pur con diversi obiettivi, svolge un ruolo del tutto analogo a quello che impegna l'italiana Auditel nella valutazione dei media televisivi in funzione degli obiettivi commerciali della media e grande impresa.

Il CMPA, infatti, si propone «sin dalla sua formazione nel 1985, come unica istituzione che colma il vuoto tra la ricerca accademica e settori più ampi dei media e della politica pubblica»<sup>1</sup>.

Tra il 1990 e il 1997 il CMPA ha rilevato i dati relativi alle rappresentazioni mediatiche di fatti di omicidio nella informazione giornalistica dei network statunitensi NBC, CBS e ABC escludendo, tuttavia, le notizie relative ad episodi che hanno suscitato un particolare interesse del pubblico in ragione della no-

\* Lavoro destinato agli Scritti in onore di Alfonso M. Stile.

<sup>1</sup> Dal sito del *Center for Media and Public Affairs*: < [www.cmpa.com](http://www.cmpa.com) >.



torietà dei protagonisti, come, per esempio, il duplice omicidio commesso da O.J. Simpson nel 1994.

Ciò nonostante, nel periodo selezionato è risultato un aumento delle rappresentazioni mediatiche di fatti di omicidio pari al 600%.

Il dato, tuttavia, non trova alcun riscontro nelle statistiche criminali che, invece, nello stesso periodo hanno registrato una flessione degli omicidi pari al 20%<sup>2</sup>.

Si pur in termini meno vistosi, in riferimento specifico al contesto italiano non sembrano delineare una situazione essenzialmente diversa i dati, molto più recenti, della "Terza indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza", condotta da Demos&PI in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia Media Research per la Fondazione Unipolis.

L'analisi dei dati relativi alla rappresentazione mediatica del crimine tra il 2005 e il 2009 rivela, infatti, una evoluzione del «fenomeno criminalità» che, «prendendo a prestito un'espressione tipica dei mercati finanziari», è stata rappresentata, senza mezzi termini, come la «grande bolla della criminalità»<sup>3</sup>.

Il fondamentale parametro di riferimento è dato da un *trend* delle notizie dedicate alla criminalità nei telegiornali del *prime time* delle tre reti del servizio pubblico nazionale e dei tre canali Mediaset che lascia supporre che «ci sia una sorta di "normalità" attorno alle 2000 notizie a semestre».

Tuttavia, pur a fronte di un andamento sostanzialmente stabile della criminalità reale, dal monitoraggio dell'informazione condotta da Demos&PI in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia Media Research risulta, nel secondo semestre del 2007, un picco di circa 3500 notizie. Nella relativa rappresentazione grafica, si delinea «una sorta di campana che completa la forma nel primo semestre del 2009» e che «arriva ad avere un incremento di quasi il 100% tra il minimo del secondo semestre 2006 e il massimo del secondo semestre 2007»<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> WESTFELDT e WICKER, *Indictment: the news and the criminal justice system*, Nashville 1998, 2. Il dato è ripreso anche da ALTHEIDE, *Creating Fear. News and the construction of crisis*, New York 2002, 21 s.; ID., *I mass media, il crimine e il 'discorso di paura'*, in AA.Vv., *La televisione del crimine*, a cura di G. Forti e M. Bertolino, Milano 2005, 287 ss., 291.

<sup>3</sup> BARRETTA e NIZZOLI, *Le notizie relative alla criminalità: il trend in Italia e il confronto con l'Europa*, in FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà*, Terza indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza, indagine di DEMOS&PI in collaborazione con Osservatorio di Pavia Media Research, Bologna 2010, a cura di I. Diamanti, 37.

<sup>4</sup> BARRETTA e NIZZOLI, *Le notizie relative alla criminalità: il trend in Italia e il confronto con l'Europa*, cit., 38.



### 2. CRONACA NERA E PUBBLICITÀ: ESIGENZE DI EFFICACIA E ANALOGIE STRUTTURALI

I dati registrati negli USA dal CMPA e in Italia dall'Osservatorio di Pavia Media Research rilevano in modo evidente una selezione delle informazioni immesse nei circuiti della comunicazione di massa che privilegia le notizie di cronaca nera.

Programmi di *infotainment*, *reportage* e *talkshow* ne propongono approfondimenti dettagliati e ripetuti. Confezionati nei *format* più utili ad intercettare *audience*, essi si occupano anche della divulgazione delle competenze scientifiche che si presumono necessarie alle indagini, ospitando ed accreditando ruoli e figure del tutto analoghe agli *opinion leaders* della comunicazione pubblicitaria<sup>5</sup>.

Tuttavia non è solo per questo aspetto che il flusso di informazioni puntualmente generato dagli episodi di cronaca nera più eclatanti sembra condividere i caratteri di una vera e propria campagna pubblicitaria, di cui, peraltro, l'informazione di cronaca nera sembra rispettare puntualmente i requisiti di massima efficacia.

Secondo una consolidata ed autorevole classificazione, essi risultano suddivisi in due gruppi, riferiti innanzitutto alla necessità di una *informazione* di forte *impatto* ed *interesse* che coinvolga il ricevente facilitandone l'*identificazione* con il *testimonial* del prodotto reclamizzato; d'altra parte, si tratta di incoraggiarne la propensione al consumo con un messaggio *convincente*, *credibile*, *coerente* e *comprensibile*<sup>6</sup>.

La comunicazione delle notizie di cronaca nera, infatti, si risolve nella confezione di una informazione che suscita interesse e che ha un impatto sufficientemente forte da farla emergere nel flusso quotidiano di informazioni a cui è inevitabilmente esposto il ricevente e da garantirne, pertanto, un ricordo più duraturo.

Ma, in ragione dell'interesse e dell'impatto suscitati, le stesse notizie saranno anche valorizzate con rappresentazioni frequenti perché sempre aggiornate.

<sup>5</sup> Cfr., per tutti, FABRIS, *La pubblicità. Teorie e prassi* (1992), Milano 2002, 209 ss.

<sup>6</sup> Si tratta delle quattro "i" (impatto, interesse, informazione, identificazione) e delle quattro "c" (comprensione, credibilità, coerenza, convinzione) sintetizzate da FABRIS, *La pubblicità*, cit., 349 ss., che condivide e ripropone anche la valutazione della efficacia della pubblicità non nei termini di risoluzione all'acquisto riconducibili ad una concezione elementare e insostenibile del meccanismo stimolo-risposta, ma in termini di propensione al consumo (p. 111 ss., 492 ss.).



nate con dettagli ed approfondimenti che ne consolidano la credibilità già favorita dalla puntuale scelta di privilegiare la prospettiva della vittima, con cui il ricevente solidarizza fino alla identificazione: in assenza di un prodotto da pubblicizzare per scopi immediatamente commerciali, quest'ultima rappresenta l'esito definitivo dei consensi eventualmente aggregati dall'informazione di cronaca nera.

In ultima analisi, infatti, si tratta di promuovere il prodotto intermedio della industria della comunicazione di massa – *id est*: occasioni di informazione o, comunque, di intrattenimento – massimizzando i profitti che, in questa fase del relativo ciclo produttivo, saranno valutati in termini di spettatori/lettori da reinvestire, successivamente, nel mercato pubblicitario.

### 3. GLI EFFETTI SOCIALI DEI MEDIA: IL POTERE DI AGENDA E L'ALTERAZIONE DELLE MAPPE COGNITIVE

Nei primi decenni del XX secolo, in una prospettiva di produzione e massimizzazione dei profitti si è affermata e sviluppata anche la *communication research*.

Abbandonati i rilevamenti di *feedback* inizialmente commissionati dagli stessi imprenditori della comunicazione di massa<sup>7</sup>, i relativi studi, però, arrivarono ben presto a valutare i *media* non per la loro efficacia immediatamente persuasiva sul comportamento e sulle scelte (commerciali o elettorali) del pubblico, ma per gli effetti prodotti a lungo termine sulla rappresentazione della realtà che il pubblico ne ricava<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Già KATZ e LAZARFELD, *L'influenza personale nelle comunicazioni di massa* (1955), Torino 1968, 6 ritenevano che «i finanziatori – i cui scopi condizionano largamente la ricerca sulle comunicazioni di massa – [...] hanno dedicato la loro attenzione quasi esclusivamente ad un solo tipo di effetto: quello concernente la dimensione di influenza dei mass media sul cambiamento di opinioni e atteggiamenti a brevissima scadenza».

<sup>8</sup> In tal senso appare rappresentativa della svolta dalle teorie sugli effetti sociali limitati dei *media* a quelle degli effetti a lungo termine la posizione di chi affermava che «il problema reale è l'effetto cumulativo della televisione, ciò che essa fa ai ragazzi dopo sei anni, non dopo sei minuti»: LAZARFELD, *Why is so little known about the effects of television on children and what can be done? Testimony before the Kefauver Committee on juvenile delinquency*, in *The public opinion quarterly* 1955, 243 ss., 246; ritiene che tra i principali aspetti innovativi delle teorie sugli effetti a lungo termine debba essere considerata «la generalizzazione della ipotesi dei media quali agenti socializzanti dal pubblico infantile all'intera audience» CHELI,



## LA RIFORMA CONTINUA

La conclusione di chi aveva ritenuto che la stampa «il più delle volte può non riuscire a raccontare alle persone cosa pensare, ma è sorprendentemente in grado di dire ai suoi lettori su che cosa pensare»<sup>9</sup> fu, allora, genericamente riferita ai *mass media* che tornarono ad essere considerati come veicolo «soprattutto di *informazioni*, contro le quali il pubblico non si protegge, come invece fa di fronte ai tentativi di aperta persuasione»<sup>10</sup>.

Studi e ricerche, intanto, si erano concentrati sugli effetti di quelle informazioni che, grazie al mezzo televisivo, si accumulavano e diffondevano sempre più numerose fino a diventare un elemento tanto significativo da apparire secondario solo in settori del tutto specifici della ricerca sociale.

In particolare ne furono studiate innanzitutto le origini, ben presto individuate nella diffusione sempre più capillare della televisione. Essa, infatti, apparve subito idonea a coinvolgere il ricevente limitandone notevolmente percezione selettiva e opportunità di concentrazione, secondo modalità che, fino ad allora, erano apparse esclusive del cinema<sup>11</sup>; apparve, invece, sorprendentemente unica la durata dei tempi medi di esposizione quotidiana del ricevente che la televisione riusciva a procurare.

Grazie alle strategie di mercato che ne permisero la diffusione capillare sia in quanto prodotto finale dell'industria elettronica, sia in quanto strumento per la diffusione di servizi di informazione ed intrattenimento, con la televisione era nato, in quegli anni, un nuovo sistema comunicativo che, come non era mai accaduto prima, appariva continuo e globale.

Acquisiti definitivamente i dati sulla efficacia persuasiva dei *media* tradizionali – unanimemente considerata limitata, tutt'al più, al rafforzamento di orientamenti comunque preesistenti<sup>12</sup> –, la televisione portò in primo piano un

*La realtà mediata. L'influenza dei mass media tra persuasione e costruzione sociale della realtà*, Milano 1992, 106. Per una sintetica ed efficace rappresentazione degli studi sugli effetti sociali dei media cfr. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 'effetti penali' dei media)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, 467 ss., 476 ss.

<sup>9</sup> Così McCOMBS e SHAW, *The agenda-setting function of mass media*, in *The public opinion quarterly* 1972, 176 ss., 177, che citano COHEN, *The press and the foreign policy*, Princeton (New Jersey) 1963, 13.

<sup>10</sup> NOELLE NEUMANN, *L'influenza dei mass media*, in *Problemi dell'informazione* 1979, 433 ss., 452; il corsivo è dell'A.

<sup>11</sup> Così NOELLE NEUMANN, *Mass media and social change in developed societies*, in KATZ e SZECKSKÖ, *Mass media and social change*, London 1981, 137 ss., 138 s.

<sup>12</sup> WOLF, *Gli effetti sociali dei media* (1992), Milano 2001, 42. Ritiene che la regola dell'inefficacia avrebbe potuto essere completata nel senso che i media «rafforzano, quando sup-



aspetto considerato fino ad allora secondario negli studi sugli effetti sociali dei *media*.

Con la televisione, infatti, fu chiaramente riconosciuto il “potere di *agenda*” dei *media*, ovvero «l’effetto più importante della comunicazione di massa: la sua capacità di ordinare e organizzare mentalmente il nostro mondo per noi»<sup>13</sup>.

Una rappresentazione quasi iconografica delle sue modalità di esercizio potrebbe essere data oggi dall’indice di apertura quotidianamente proposto dai programmi televisivi di informazione giornalistica<sup>14</sup>; la sua fondamentale condizione di efficacia, invece, è rappresentata dalla “tendenza” del pubblico «ad includere ed escludere dalle proprie conoscenze ciò che i *media* includono o escludono dal proprio contenuto»<sup>15</sup>.

I riscontri empirici di indagini anche recenti dimostrano che si tratta di una tendenza comunque inevitabile, che, tuttavia, aumenta in misura direttamente proporzionale alla distanza tra l’area tematica della singola informazione emessa e l’area direttamente esperienziale del ricevente<sup>16</sup>. In particolare, se l’a-

portano gli atteggiamenti preesistenti; modificano, quando li contraddicono» NOELLE NEUMANN, *Mass media and social change in developed societies*, cit., 138.

<sup>13</sup> MCCOMBS e SHAW, *The agenda-setting function of the press*, in AA.Vv., *The emergence of American political issues: the agenda-setting function of the press*, a cura di D. SHAW e M. MCCOMBS, St. Paul-New York-Boston-Los Angeles-San Francisco 1977, 1 ss., 5.

<sup>14</sup> Sull’informazione giornalistica furono elaborate le prime teorie dell’“agenda setting”: CHELI, *La realtà mediata*, cit., 106.

<sup>15</sup> SHAW, *Agenda-setting and mass communication theory*, in *Gazette: International journal for mass communication studies* 1979, 96 ss., 96.

<sup>16</sup> Cfr. WOLF, *Gli effetti sociali dei media*, cit., 55 che riconduce a Lippmann un «“basso continuo”» della *communication research* secondo cui «i *media* hanno un impatto particolarmente efficace quando presentano informazioni al di fuori della diretta esperienza dello spettatore o del lettore di notizie»: così TUCHMAN, *Mass media institutions*, in AA.Vv., *Handbook of sociology*, a cura di N. Smelser, Newbury Park (California) 1988, 601 ss., 619. Un’idea analoga sembra espressa da Lippmann, laddove la possibilità di un’esperienza diretta è rappresentata come un fondamentale criterio di valutazione: infatti, «se il giornale dà un resoconto soddisfacente di ciò che crediamo di conoscere [...] è quasi certo che non lo criticheremo con violenza in nessun caso», mentre, d’altra parte, «le notizie che gli individui non leggono con questo criterio personale vengono giudicate con un metro che non è il loro metro di valutazione dell’esattezza. In questi casi la materia che si trovano di fronte è indistinguibile ai loro occhi dal racconto inventato»: LIPPMANN, *L’opinione pubblica* (1922), Roma 2004, 237 s.. Un concreto riscontro dell’ipotesi teorica sembra derivare dalla constatazione secondo cui, per esempio, in Italia «la paura dalla criminalità organizzata è maggiormente presente nelle regioni rosse che nel Mezzogiorno»: così DIAMANTI, *Il commento*, in FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati*,



rea tematica non rientra nelle coordinate spazio-temporali del vissuto quotidiano del ricevente, sarà massima l'incidenza del potere di *agenda* dei *media* e potrebbe essere considerata addirittura limitante l'opinione di chi ha ritenuto che «nella comprensione delle persone della realtà sociale, molto è mutuato dai *media*»<sup>17</sup>.

Ne derivano la modificazione e l'ampliamento delle mappe cognitive del pubblico che ne determinano inevitabilmente anche una minore definizione<sup>18</sup>: in ogni caso l'esito è la produzione di una «seconda realtà»<sup>19</sup> o di «realtà mediate»<sup>20</sup> che arrivano a confondersi con il vissuto quotidiano del ricevente.

#### 4. ALLE ORIGINI DELL'AUDIENZE: CRIMINALITÀ E “BISOGNO RELIGIOSO”

In un contesto sociale sufficientemente stabile e consolidato nelle sue strutture essenziali è impensabile considerare la criminalità tra le realtà sociali più vicine all'area direttamente esperienziale della massima parte dei singoli consociati; la rappresentazione mediatica di episodi realmente accaduti di criminalità riguarderà, dunque, contesti in realtà molto distanti dalla massima parte dei riceventi e, pertanto, si realizzerà in presenza della condizione fondamentale per la massima efficacia del potere di *agenda* dei *media*<sup>21</sup>.

Per questa ragione, quindi, le notizie di cronaca nera risulteranno, di so-

*immagine e realtà, Terza indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza, cit., 1 ss., 2.*

<sup>17</sup> Così SHAW, *Agenda-setting and mass communication theory, cit., 101*; in senso analogo LUHMANN, *La realtà dei mass media* (1996), Milano 2000, 15.

<sup>18</sup> Risale a TOLMAN, *Cognitive maps in rats and men, in The psychological review* 1948, 189 ss. l'acquisizione secondo cui «l'apprendimento non consiste in connessioni stimolo-risposta, ma nella costruzione nel sistema nervoso di strutture che funzionano come mappe cognitive» più o meno estese (193) ovvero che «gli impulsi provenienti dall'esterno vengono elaborati nell'area centrale di controllo come una mappa ambientale provvisoria di tipo cognitivo» e che, «indicando percorsi, direzioni e relazioni ambientali, è questa mappa provvisoria che determina la risposta» (192).

<sup>19</sup> Così LUHMANN, *La realtà dei mass media, cit., 71 ss.*

<sup>20</sup> In tal senso CHELI, *La realtà mediata, cit., 124 ss., passim.*

<sup>21</sup> Ritiene che la «scarsità di esperienze personali di contatto con il crimine» e «la notevole credibilità attribuita ai media» siano i «due fattori principali responsabili [...] dell'influenza eminentemente formativa dei media sulla visione del crimine propria degli spettatori» KANIA, *La rappresentazione televisiva del crimine e la costruzione delle realtà soggettive, in AA.Vv., La televisione del crimine, cit., 359 ss., 365.*





lito, particolarmente efficaci nel loro potere di *agenda* e, d'altra parte, sarà rilevante – se non prevalente – il loro contributo nella costruzione della realtà mediata: come si è appena avuto modo di constatare, infatti, anche escludendo strumentalizzazioni o orientamenti redazionali eterodiretti perché determinati, per esempio, dall'editore, potrebbe derivare da essenziali esigenze di mercato la scelta di privilegiare notizie di fatti penalmente rilevanti, soprattutto se selezionati indipendentemente dai parametri di minima o irrilevante dannosità sociale che troppe volte, ormai, appaiono condivisi già dal legislatore<sup>22</sup>.

Infatti, notizie di episodi di criminalità predatoria, violenta o, comunque, da contatto procurano *audience* e lettori già semplicemente in quanto rappresentazioni di episodi che, evidentemente, il ricevente percepisce non solo in quanto destabilizzanti per gli assetti fondamentali dell'esistenza individuale e sociale, ma anche nel loro implicito ma precipuo carattere di fatti realmente accaduti e, quindi, realizzabili anche nel proprio ambito di vita. Appare verosimile ipotizzare, allora, che in una dettagliata ricostruzione dell'accaduto, il pubblico cerca, più o meno consapevolmente, ogni informazione utile ad adeguare le proprie condizioni ed abitudini di vita in modo da evitare che il fatto possa realizzarsi anche nel proprio vissuto quotidiano.

Ma l'interesse del pubblico per episodi di criminalità predatoria, violenta o, comunque, da contatto sembra esplicabile anche con modelli di derivazione psicoanalitica.

Attingendo ai classici della letteratura criminologica, potrebbe essere agevole interpretarlo, per esempio, anche come un percorso per alimentare manifestazioni di «delinquenza fantasmatica» che Alexander e Staub elaborarono, nel 1929, come un meccanismo individuale di dislocazione dell'istinto antisociale in ambiti di pura fantasia<sup>23</sup>.

Ma, più probabilmente – e, comunque, nella maggior parte dei casi –, l'interesse del pubblico per episodi di criminalità predatoria, violenta o da contatto sembra tradire il «bisogno religioso», ipotizzato da Fromm come uno delle fondamentali necessità psichiche dell'uomo<sup>24</sup>, laddove «il termine "reli-

<sup>22</sup> Sotto questo profilo nella recente legislazione penale appaiono sempre più vistosi i limiti di offensività che, anche in riferimento a fattispecie ampiamente discusse in dottrina ma comunque ritenute indispensabili per contrastare tipi di criminalità particolarmente dannosi, evidenziava già MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale* (1995), Napoli 1997, 8 ss., 37 ss., 65 ss., 99 ss., *passim*.

<sup>23</sup> ALEXANDER e STAUB, *Il delinquente, il giudice e il pubblico. Un'analisi psicologica* (1929), Milano 1978, 64 ss., 68, 73.

<sup>24</sup> FROMM, *Psicoanalisi della società contemporanea* (1955), Milano 1975, 35 ss., 68 ss.



## LA RIFORMA CONTINUA

gione" [...] non si riferisce necessariamente a una concezione di Dio o a idoli, e neppure a un sistema inteso come religione, bensì a ogni sistema di pensiero e azione condiviso da un gruppo che offra a un individuo un mezzo di orientamento e un oggetto di devozione»<sup>25</sup>.

Infatti gli uomini, «in quanto "scherzi della natura", che [...] sono collocati dentro la natura che però trascendono grazie al dono della ragione, [...] rinunciando alla visione messianica dell'armonia tra umanità e natura»<sup>26</sup>, sono «incapaci di agire in obbedienza agli istinti» ed hanno bisogno, quindi, di un «sistema referenziale di orientamento»<sup>27</sup>.

Evidentemente, esso può essere costituito anche dall'ordinamento giuridico penale, nella misura in cui questo corrisponde alla positivizzazione di fondamentali regole di condotta. Se ciò accade, dunque, il reato non è soltanto la violazione della legge penale, ma un avvenimento che rischia di compromettere il fondamentale «sistema referenziale di orientamento» dei consociati che, messo comunque in discussione, va ristabilito in tutta la sua efficacia.

Come è noto, in questa prospettiva sono state elaborate recenti e particolari teorie sulla funzione della pena<sup>28</sup>. Tuttavia, anche fuori dal processo, la semplice rappresentazione sociale del reato, riproposta ogni volta con ulteriori approfondimenti, offre altrettante occasioni di "razionalizzazione"<sup>29</sup>.

Si tratta di un meccanismo totalmente inconscio a cui, nelle posizioni consolidate della psicologia dinamica, è attribuita una funzione del tutto analoga a quella della dislocazione per liberare l'Io da ansia o angoscia. Queste ultime sono condizioni di ipervigilanza, causata dalla percezione di un pericolo, che implica anche significativi squilibri neurovegetativi chiaramente riconoscibili alla coscienza quando, per esempio, nel caso di pericoli gravi ed imminenti l'accelerazione del respiro e del battito cardiaco sono le manifestazioni fisiologiche della preparazione a reagire con la fuga o con l'attacco<sup>30</sup>.

<sup>25</sup> FROMM, *Avere o essere?* (1976), Milano 1986, 149; il corsivo è dell'A.

<sup>26</sup> FROMM, *Avere o essere?*, cit., 18; ID., *Psicoanalisi della società contemporanea*, cit., 31 ss.

<sup>27</sup> FROMM, *Avere o essere?*, cit., 151; il corsivo è dell'A.

<sup>28</sup> Ritiene che con l'applicazione della pena viene «dimostrato che la norma, violata da altri, deve essere confermata» e che la funzione della pena, dunque, è «la dimostrazione della validità della norma» JAKOBS, *Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre* (1983), Berlin-New York 1993, 5 s.

<sup>29</sup> Si tratta di uno dei meccanismi di difesa dell'Io, la cui elaborazione è unanimemente attribuita a JONES, *Rationalisation in every-day life*, in *The journal of abnormal psychology* 1908, 161 ss., 166.

<sup>30</sup> JERVIS, *Psicologia dinamica*, Bologna 2001, 151.



Nei modelli di riferimento della psicologia classica, il pericolo che genera l'ansia deriva da determinati impulsi generati dall'Es ma censurati dall'Io o dal Super-Io in ragione della impossibilità – rispettivamente, reale o morale – di soddisfarli<sup>31</sup>. La psicologia dinamica moderna, invece, fa riferimento ad un sentimento di insicurezza cronica generato dall'Io fragile di chi la concentra su di sé e sul proprio corpo oppure su situazioni esterne ritenute fonti di pericolo<sup>32</sup>.

Con la razionalizzazione il pericolo viene declinato in termini controllabili che, in quanto tali, rendono possibile ipotizzare – e, eventualmente, attuare – strategie di reazione o prevenzione: nella misura in cui sono ritenute idonee, ne deriverà anche la risoluzione delle ansie e delle angosce da esso derivate.

Se il pericolo temuto è la vittimizzazione, il meccanismo di autoinganno della razionalizzazione<sup>33</sup> ipotizza, simula e, quindi, accredita una spiegazione della condotta del reo, elaborandone, in particolare, un processo motivazionale che sia utile ad occultarne i reali fattori che potrebbero essere anche del tutto inconsci<sup>34</sup>.

Sembra verosimile ipotizzare che le aspettative subliminali di contributo e/o conferma – magari, autorevole – di un processo di razionalizzazione già autonomamente delineato incidano notevolmente sul riscontro, in termini di *audience* e lettori, di ogni rappresentazione o approfondimento di episodi di criminalità predatoria, violenta o, comunque, da contatto.

### 5. LA PREVALENTE DIMENSIONE CRIMINALE DELLA REALTÀ MEDIATA: IL RUOLO DELLA PUBBLICITÀ

Il fondamentale “bisogno religioso” del pubblico e la corrispondente posizione in *agenda* di episodi di criminalità violenta e predatoria, tuttavia, potrebbero non esaurire le reali ragioni del diffuso e condiviso interesse per notizie ed approfondimenti di cronaca nera.

Alla valorizzazione delle notizie di cronaca nera, infatti, contribuiscono an-

<sup>31</sup> A. FREUD, *L'Io e i meccanismi di difesa* (1936), Firenze 1967, 51 ss.

<sup>32</sup> JERVIS, *Psicologia dinamica*, cit., 152.

<sup>33</sup> JERVIS, *Psicologia dinamica*, cit., 156.

<sup>34</sup> Così, nell'ambito di un'indagine sullo statuto epistemologico della psicoanalisi ed in riferimento anche ai contributi di Jones (v. *supra* nota 29), GRÜNBAUM, *I fondamenti della psicoanalisi. Una critica filosofica* (1984), Milano 1988, 96 ss.



## LA RIFORMA CONTINUA

che tempi e modi della esposizione alle relative rappresentazioni<sup>35</sup> che i *media*, soprattutto se gestiti secondo logiche di massimizzazione del profitto, non mancheranno di offrire finché i rilevamenti di *audience* confermano che ne resta alta la domanda.

Questi ultimi rappresentano un «elemento fondamentale per la pianificazione degli spazi pubblicitari»<sup>36</sup> e, quindi, per la determinazione dei prezzi del prodotto finale della industria della comunicazione di massa<sup>37</sup>. Se, infatti, producendo informazione, spettacoli o altre occasioni di intrattenimento l'editoria giornalistica e l'industria televisiva si rivolgono al mercato dei lettori e degli spettatori, non è dai lettori e dagli spettatori che derivano i loro maggiori profitti; piuttosto, nelle strategie fondamentali del *marketing* della comunicazione di massa l'affermazione nel mercato dei lettori e degli spettatori è funzionale alla affermazione nel mercato dei pubblicitari, in cui il prodotto venduto è rappresentato dalla qualità degli spazi pubblicitari creati con la produzione di informazione, spettacolo ed intrattenimento ad alto gradimento<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> Ritiene che «è soprattutto sul piano diacronico, più che sul singolo caso, anche eclatante, che i media esercitano la loro influenza e che l'ampiezza dello spazio (o tempo)» destinato alla notizia sia uno «degli indicatori più evidenti» della sua valorizzazione, CHELI, *La realtà mediata*, cit., 108.

<sup>36</sup> Così il sito Auditel: < [www.auditel.it](http://www.auditel.it) >.

<sup>37</sup> Il rilevamento di *audience* è solo uno dei criteri per la determinazione dei costi della pubblicità: nella serie di *spot* del *break* pubblicitario, infatti, risultano più costosi quelli posti all'inizio ed alla fine del *break* in quanto la relativa possibilità di memorizzazione subisce soltanto la interferenza retroattiva (effetto *primacy*) o, rispettivamente, proattiva (effetto *recency*) degli altri *spot* della serie e risultano comunque meno esposti agli effetti dello *zapping*; tuttavia, il primo *spot* della serie è comunque preferito all'ultimo perché usufruisce ancora della massima attenzione che lo spettatore riservava al programma televisivo interrotto dal *break* pubblicitario: sul punto cfr. PIETERS e BIJMOLT, *Consumer memory for television advertising: a field study of duration, serial position, and competition effects*, in *Journal of consumer research* 1997, 362 ss.; più in generale sulle condizioni dell'attenzione dello spettatore durante il *break* pubblicitario LYNCH e STIPP, *Examination of qualitative viewing factors for optimal advertising strategies*, in *Journal of advertising research* 1999, 7 ss., 11 ss.

<sup>38</sup> Sul punto, per tutti TESTA, *La pubblicità. Suscitare emozioni per accendere desideri*, Bologna 2004, 76 s. Sia pur in riferimento necessariamente limitato alla stampa, il sistema appare chiaramente definito già negli studi di LIPPMANN, *L'opinione pubblica*, cit., 232 s., ladove si critica la implicita, ma diffusa aspettativa di chi ritiene che «l'informazione deve venire naturalmente, vale a dire gratis, se non dal cuore del cittadino, dal giornale. Il cittadino pagherà per il suo telefono, il suo biglietto ferroviario, la sua automobile, i suoi divertimenti. Ma non paga visibilmente per le sue notizie. Tuttavia pagherà a caro prezzo il privilegio di far parlare di sé il giornale. Pagherà direttamente per fare la pubblicità. E pagherà indiret-



Sotto questo profilo, appare del tutto particolare e significativa la allocazione degli investimenti pubblicitari in Italia che, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, in Germania e in Francia, confluiscono soprattutto nella pubblicità televisiva e solo in parte minoritaria nella pubblicità sulla stampa<sup>39</sup>.

D'altra parte, il dato appare del tutto conforme agli esiti del *Second International Adult Literacy Survey* organizzato dall'OCSE nell'ambito di 21 Paesi economicamente sviluppati a cui ha aderito anche l'Italia che, attraverso il Ministero della pubblica istruzione, l'ha affidato al Centro Europeo dell'Educazione (CEDE): dalle indagini condotte tra il 1994 e il 2000 è risultato, infatti, che oltre il 60% degli italiani adulti si colloca su livelli medio-bassi nella capacità di «utilizzare l'informazione contenuta in testi scritti e di comunicare attraverso la scrittura»<sup>40</sup>.

Si tratta, per altro verso, di tipologie pubblicitarie molto diverse. L'informazione pubblicitaria sulla stampa, infatti, si caratterizza in termini del tutto particolari perché non impedisce la percezione selettiva da parte dei riceventi; essi, pertanto, potranno essere selezionati con prodotti editoriali molto specifici destinati ad accogliere la pubblicità di prodotti altrettanto specifici che rendono necessarie informazioni più dettagliate e suscettibili di una ulteriore ed agevole elaborazione da parte del lettore. La pubblicità televisiva, invece, utilizza un mezzo che impedisce percezione selettiva e concentrazione e, quindi, risulta pienamente funzionale alle strategie di *marketing* di prodotti che, destinati a *target* molto ampi, non necessitano di particolari informazioni. Ne deriva che, fatte salve le rare ipotesi in cui lo spazio pubblicitario si colloca in programmi televisivi utili alla segmentazione del *target* (solitamente collocati nelle

tamente per gli annunci pubblicitari di altre persone, perché questo pagamento, nascosto com'è nel prezzo di vendita del prodotto, fa parte di un ambiente invisibile che egli non domina efficacemente».

<sup>39</sup> Appare, in proposito, sufficientemente consolidato in Italia il dato rilevato nel 2003 quando gli investimenti nella pubblicità televisiva rappresentavano il 59% del totale degli investimenti pubblicitari italiani; lo stesso dato rappresentava il 44% degli investimenti pubblicitari inglesi, il 43% di quelli tedeschi e il 33% di quelli francesi: cfr. TESTA, *La pubblicità*, cit., 78.

<sup>40</sup> Tra i 21 Stati presi in considerazione dalla ricerca, i livelli medio bassi nella capacità di «utilizzare l'informazione contenuta in testi scritti e di comunicare attraverso la scrittura» raggiungono percentuali superiori a quella italiana solo in Cile, Polonia, Portogallo Slovenia e Ungheria; tutti i risultati della ricerca sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ([www.invalsi.it](http://www.invalsi.it)) al link: < <http://archivio.invalsi.it/ricerche-internazionali/sials/base-sials.htm> >.



fasce orarie più scomode) «le televisioni maggiori competono cercando di massimizzare l'*audience* e allineando la loro programmazione al gusto medio»<sup>41</sup>.

In questa prospettiva risulta di impareggiabile utilità la rappresentazione mediatica di episodi di criminalità violenta e da contatto che, per le ragioni precedentemente delineate, produce naturalmente *audience*, la quale ne incoraggia la ulteriore valorizzazione e, quindi, l'ulteriore interesse del pubblico.

### 6. LA CRIMINALITÀ MEDIATA: GLI ESITI PERSONALI

L'ampia prevalenza della cronaca nera nella informazione offerta dai mezzi di comunicazione di massa altera la percezione sociale del fenomeno criminale e produce puntualmente un diffuso sentimento di insicurezza.

Sotto questo profilo, emerge, innanzitutto, una ulteriore conferma dell'assunto secondo cui il potere di *agenda* dei *media* è tanto più efficace quanto maggiore è la distanza tra la rappresentazione mediatica e l'area direttamente esperienziale del ricevente<sup>42</sup>.

L'insicurezza, infatti, sembra derivare da preoccupazioni che riguardano il contesto nazionale ben più di quello locale di residenza: dall'indagine sulle valutazioni personali sull'andamento della criminalità risulta un dato pressoché costante secondo cui, nei cinque anni che precedono l'intervista, la considerano aumentata circa 8 persone su 10 in ambito nazionale e circa 4 persone su 10 in ambito locale<sup>43</sup>. Se, tuttavia, in termini percentuali il dato nazionale era indicato nell'80,1% nel novembre 2005 e ritorna al 76,7% nel novembre 2009, nell'ottobre 2007, ovvero nello stesso periodo in cui veniva raggiunto il picco nel rilevamento semestrale di 3500 notizie di criminalità sulle reti RAI e Mediaset, lo stesso dato raggiungeva l'88,2% in ambito nazionale e il 50,1% in ambito locale<sup>44</sup>.

Sembra risulterne confermato, quindi, anche l'assunto della esistenza di un rapporto costante di proporzionalità diretta tra la rappresentazione mediatica

<sup>41</sup> Così TESTA, *La pubblicità*, cit., 76.

<sup>42</sup> V. *supra* rinvio nota 16.

<sup>43</sup> BORDIGNON e DI PIERDOMENICO, *La sicurezza nella percezione dei cittadini*, in FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà*, Terza indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza, cit., 5.

<sup>44</sup> Cfr. FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà*, Terza indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza, cit., 15, tabb.1.1. e 1.2.



del crimine e la relativa percezione sociale; non si tratta, tuttavia, soltanto di valutazioni individuali su contesti sociali più o meno estesi.

Dalla stessa indagine risulta che nell'ottobre del 2007, contemporaneamente al *boom* mediatico della criminalità, il 43,4% degli intervistati si dice «“frequentemente” preoccupato» da almeno uno dei rischi per la propria incolumità fisica rappresentati dal questionario (furti in appartamento, furto dei mezzi di trasporto, scippi e borseggi, aggressioni e rapine)<sup>45</sup>.

Sotto questo profilo, tuttavia, appaiono interessanti, in particolare, anche i dati registrati dopo poco più di un anno, quando, nel novembre 2008, il *trend* delle notizie relative ad episodi di criminalità rappresentate dai telegiornali RAI e Mediaset sembrava proiettato di nuovo verso il picco delle 3500 notizie già raggiunto nel secondo semestre del 2007 e le stesse preoccupazioni sono state rilevate e classificate secondo i parametri ormai consolidati della *communication research* sui tempi medi di esposizione quotidiana ai programmi televisivi<sup>46</sup>.

È risultato, allora, che nel novembre 2008, a fronte del 36,2% di tutti gli intervistati che si diceva «“frequentemente” preoccupato» per la propria incolumità fisica, lo stesso dato scendeva al 33,4% tra gli intervistati quotidianamente esposti alle trasmissioni televisive per un tempo inferiore alle 2 ore (*light viewers*), ma saliva al 47,7% tra gli intervistati quotidianamente esposti alle trasmissioni televisive per un tempo superiore alle 4 ore (*heavy viewers*)<sup>47</sup>.

L'assunto di un rapporto di proporzionalità diretta tra rappresentazione mediatica e percezione sociale del crimine, dunque, risulta confermato anche dalla maggiore incidenza sui sentimenti personali di insicurezza prodotta dalla maggiore esposizione quotidiana alle trasmissioni televisive.

<sup>45</sup> Cfr. FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà, Seconda indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza*, indagine di DEMOS&PI in collaborazione con Osservatorio di Pavia Media Research, a cura di I. Diamanti, Bologna 2008, 22, graf.1.6.

<sup>46</sup> Si tratta essenzialmente della distinzione tra *light* e *heavy viewers*, ampiamente condivisa negli studi sulla *communication research* successivi alla elaborazione della *cultivation theory* sugli effetti sociali dei *media* e unanimemente attribuita a Gerbner, che ne quantifica la esposizione quotidiana rispettivamente in un tempo inferiore alle due ore e superiore alle quattro ore: GERBNER, *Living with television: the violence profile*, in *Journal of communication* 1976, 172 ss., 190 s.; in tal senso anche KANIA, *La rappresentazione televisiva del crimine e la costruzione delle realtà soggettive*, cit., 376.

<sup>47</sup> Cfr. FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà, Seconda indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza*, cit., 23 s., tabb.1.8 e 1.9.





## LA RIFORMA CONTINUA

Ne deriva la disponibilità di altri dati per tracciare l'*identikit* delle persone spaventate aggiungendo al profilo di «persone sole», «che hanno meno relazioni di vicinato», «perlopiù anziane e con basso livello di istruzione», l'ulteriore connotazione di persone «esposte alla programmazione televisiva più di tutte le altre» e afflitte da sentimenti di angoscia che «crescono in parallelo alle ore trascorse davanti alla tivù»<sup>48</sup>.

Si tratta, evidentemente, di situazioni che appaiono sicuramente significative sotto il profilo del benessere psicofisico individuale.

In altri contesti sono state espressamente rappresentate in termini di paura, ma precisando che si tratta di una paura di «secondo grado» o di «una paura, per così dire, socialmente e culturalmente "riciclata", ovvero "derivata": una paura che – indipendentemente dalla presenza immediata o meno di una minaccia – orienta il comportamento dell'essere umano dopo aver modificato la sua percezione del mondo»<sup>49</sup>.

In termini di esplicita rilevanza patologica sono state considerate «paranoie di massa (o mediatiche)»<sup>50</sup>: non sembra inverosimile, infatti, che la riattivazione di profili paranoici di personalità sia uno degli effetti della costruzione di una realtà mediata in cui la criminalità risulta dilagante se non prevalente.

### 7. LA CRIMINALITÀ MEDIATA: GLI ESITI ISTITUZIONALI NEGLI USA

Nei contesti che non offrono alternative accessibili ed efficaci al consumo di televisione per la soddisfazione di ordinarie esigenze di socialità è altamente probabile che gli *heavy viewers* costituiscano una percentuale cospicua dell'elettorato: in regime di democrazia rappresentativa, quindi, sembra verosimile ipotizzare che una rappresentazione mediatica della criminalità che sia smisurata rispetto ai relativi dati reali possa avere anche significativi esiti politico-istituzionali.

<sup>48</sup> DIAMANTI, *Il commento*, cit., 2; sul punto cfr. anche GERBNER, *Über die Angstlichkeit von Vielsehern*, in *Fernsehen und Bildung* 1978, 48 ss., 53, 55; ID., *Die "angsterregende Welt" des Vielsehers*, in *Fernsehen und Bildung* 1981, 16 ss.

<sup>49</sup> Così BAUMAN, *Paura liquida* (2006), Roma-Bari 2010, 5.

<sup>50</sup> «In mancanza di altri termini» esemplifica le «paranoie di massa (o mediatiche)» in riferimento «al virus Ebola, alla Mucca Pazza e prima ancora all'Aids» e considera la criminalità degli immigrati come la «paranoia preferita» DAL LAGO, *Il pianeta dei clandestini*, in FOUCAULT, *Biopolitica e territorio. I rapporti di potere passano attraverso i corpi*, Milano 1996, 32 ss., 40, nota 8.





A confermare l'ipotesi si delinea, in proposito, una ulteriore analogia tra il contesto mediatico e politico statunitense degli anni '90 studiato dal *Center for Media and Public Affairs* della George Mason University e il contesto italiano degli anni 2005-2009 studiato da Demos&PI in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia Media Research.

Se, infatti, in Italia, a fronte di tassi di criminalità pressoché invariati, il boom mediatico della criminalità nella misura di un aumento di circa il 100% delle relative rappresentazioni tra il 2006 e il 2007 ha immediatamente preceduto la fine anticipata della legislatura e l'alternanza tra opposizione e maggioranza nelle elezioni politiche del 2008, l'aumento del 600% delle rappresentazioni mediatiche dei fatti di omicidio registrato negli USA tra il 1990 e il 1997 ha preceduto un esito del tutto analogo nelle successive elezioni presidenziali del 2000.

In particolare, sotto questo profilo, non sembra insignificante neppure la elezione, in quella occasione, del candidato che era Governatore del Texas già quando nel 1997, proprio mentre si consolidava, in ambito federale, l'aumento in 7 anni del 600% nelle rappresentazioni mediatiche di fatti di omicidio, il numero di condanne a morte eseguite in Texas risultò aumentato di oltre il 1200% da un anno all'altro; in particolare, con una progressione senza precedenti nelle statistiche giudiziarie penali degli Stati Uniti d'America, a fronte delle 3 condanne capitali eseguite in Texas nel 1996 (pari al 6,7% delle 45 condanne eseguite nello stesso anno in ambito federale), nel 1997 ne furono eseguite 37 (pari esattamente al 50% delle 74 condanne eseguite nello stesso anno nell'intera federazione)<sup>51</sup>.

<sup>51</sup> Cfr. < [www.deathpenaltyinfo.org](http://www.deathpenaltyinfo.org) >. La pena di morte, «un tempo netta linea di differenziazione politica» tra repubblicani e democratici, divenne strumento per la aggregazione del consenso nelle competizioni presidenziali negli USA quando, nel 1992, la vittoria del candidato democratico sul presidente repubblicano uscente fu possibile anche perché «come governatore di uno stato meridionale quale l'Arkansas, Clinton poteva mettere a profitto un meccanismo che Bush poteva attivare solo teoricamente: la pena di morte»; infatti, in piena campagna elettorale, Clinton «arrivò ad abbandonare la cruciale e controversa battaglia per le primarie nel New Hampshire per presenziare all'esecuzione di un detenuto dell'Arkansas parzialmente incapace di intendere e di volere, che aveva ucciso un agente di polizia»: cfr. SIMON, *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America* (2007), Milano 2008, 76, 90, 134 ss. il quale sottolinea anche come negli USA ormai «gli aspiranti amministratori devono dare prova di una piena identificazione con l'esperienza della vittimizzazione criminale e con il conseguente desiderio di vendetta», come «tale requisito si soddisfa in genere appoggiando la pena di morte» e come «i politici traggono profitto dalla questione criminale identificandosi con la polizia» (p. 43). Per puntuali considerazioni su mo-



## LA RIFORMA CONTINUA

Si tratta, evidentemente, di dati che confermano ipotesi di realtà agevolmente deducibili già da essenziali modelli teorici, come potrebbe essere quello fondamentale del contrattualismo: se uno dei principali fattori dell'aggregazione sociale è l'opinione condivisa della necessità di difendersi da pericoli comuni, appare quanto meno prevedibile che, nelle competizioni elettorali delle democrazie rappresentative, la maggioranza dei consensi sia aggregata da chi propone strategie per la prevenzione della criminalità – il fondamentale pericolo comune proposto dal contrattualismo – considerate migliori di quelle già applicate o, altrimenti, proposte da chi comunque ha applicato soluzioni di politica criminale che, invece, sono apparse inefficaci.

Non sarebbe, invece, una deduzione teorica, ma una acquisizione indotta da indagine empiriche se la stessa conclusione fosse confermata dalla analisi sociale di una realtà che sarebbe molto più complessa del modello contrattualista e tale da offrire la possibilità di manipolazioni e distorsioni delle rappresentazioni sociali della criminalità.

Potrebbero essere distorsioni e manipolazioni coscientemente deliberate e pianificate nell'ambito di strategie politiche per la centralità della paura<sup>52</sup> ed allora emergerebbe un problema relativo al governo politico delle comunicazioni di massa che, in un ordinamento democratico, sarebbe di assoluta ed evidente rilevanza.

Resterebbe, tuttavia, un problema comunque secondario ai fini della presente indagine che, piuttosto, registrando una coincidenza tra il *trend* della rappresentazione mediatica della criminalità e l'evoluzione del contesto politico-sociale statunitense, vuole solo verificarne la mera occasionalità o, al contrario, le specifiche modalità di un concreto rapporto di causalità.

### 8. GLI ESITI ISTITUZIONALI: LA LEGISLAZIONE PENALE SIMBOLICA TRA RAGIONI MINIME E DISASTRI REALI

L'ipotesi da verificare sarebbe, dunque, quella secondo cui una rappresentazione sociale della criminalità in termini più drammatici di quelli reali che precede o subentra ad una che, invece, sia meno distante da essi, può orientare i consensi sulle strategie di politica criminale che intanto sono state per-

dalità ed effetti della rappresentazione mediatica della pena di morte negli USA cfr. ALTHEIDE, *Creating fear*, cit., 137 ss.

<sup>52</sup> Sul punto cfr. CORNELLI, *Paura e ordine nella modernità*, Milano 2008, 169 ss.



seguite e, quindi, contribuire in modo significativo, nei momenti topici della democrazia, alla definizione dei nuovi assetti politico-istituzionali.

Se l'ipotesi fosse confermata, sarebbe allora prevedibile che, in un sistema di *common law* come quello statunitense, la domanda di sicurezza finisca per premiare chi, negando ogni forma di indulgenza ai condannati a morte, da Governatore ha comunque anche un ruolo da protagonista nella esecuzione delle pene capitali.

La domanda di sicurezza, invece, è necessariamente indirizzata ad altri destinatari in un ordinamento di *civil law* che vuole il giudice sottoposto soltanto alla legge (art. 101 co.2 Cost.) e che si colloca in un sistema socio-culturale essenzialmente ancorato all'ideale illuministico dei «deputati delle assemblee rivoluzionarie francesi, convinti della possibilità, attraverso la legge penale, di cambiare e di modellare la natura» umana<sup>53</sup>.

In tal caso, *trend* vistosamente positivi nella quantità di cronaca nera presente nella informazione giornalistica potrebbero premiare solo il legislatore o chi, proponendosi come tale, prospetta soluzioni legislative orientate a politiche criminali di mera deterrenza e repressione.

Sarebbero peraltro soluzioni che corrispondono pienamente ad un percorso di razionalizzazione che, postulando la motivazione libera e consapevole del reo, appare sufficientemente banale per essere agevolmente comprensibile e condivisibile<sup>54</sup>.

La soluzione legislativa, peraltro, risulta del tutto adeguata anche a fondamentali criteri di notiziabilità quali la piena conformità ai processi di «routinizzazione e di standardizzazione» della produzione giornalistica, la massima rilevanza istituzionale dei protagonisti ed il diffuso interesse pubblico<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> Così LANGUI, *Il diritto penale della rivoluzione francese e dell'impero*, in AA.Vv., *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova 1993, 38 ss., 39.

<sup>54</sup> Cfr. *supra* rinvio note 29 e 33.

<sup>55</sup> Sul punto cfr. WOLF, *Teorie delle comunicazioni di massa*, Milano 1991, 188 ss. secondo cui «la notiziabilità è costituita dal complesso di requisiti che si richiedono agli eventi – dal punto di vista della struttura del lavoro negli apparati informativi e dal punto di vista della professionalità dei giornalisti – per acquistare l'esistenza pubblica di notizie» (p. 190) e che ritiene che una delle sue «componenti» siano i «valori/notizia» rappresentati, innanzitutto, dai «caratteri sostantivi delle notizie» e dal «loro contenuto», ovvero dal «grado e livello gerarchico dei soggetti coinvolti nell'evento notiziabile», dall'«impatto sulla nazione e sull'interesse nazionale», dalla «quantità di persone che l'evento (di fatto o potenzialmente) coinvolge» e, infine, dalla «rilevanza e significatività dell'evento riguardo agli sviluppi futuri di una determinata situazione» (p. 201 ss.).



## LA RIFORMA CONTINUA

Dunque, purché tempestivo sul *trend* positivo della criminalità mediata e contemporaneo, magari, alla sua inversione, un intervento *ad hoc* del legislatore – o, provvisoriamente (e più probabilmente), del governo – che abbia definito ulteriori ambiti di rilevanza penale, modificando la struttura o la disciplina di fattispecie di reato già previste o creandone di nuove, sebbene sovrapposte ad altre già esistenti, potrà ben apparire risolutivo nella “lotta” al crimine, anche se in realtà sarà stato del tutto inutile se non addirittura controproducente<sup>56</sup>.

In tal caso, però, si tratterebbe di una ulteriore ipotesi di diritto penale simbolico, ovvero di legislazione penale che, «accreditando una situazione di insicurezza» e il «carattere imprescindibile dell'intervento punitivo» anche laddove sarebbe «una soluzione extrapenale [...] la più idonea a risolvere *in radice* il problema», propone soluzioni normative che spesso riescono «a combinare, in maniera tanto esemplare quanto deprecabile, i difetti dell'insipienza sul piano tecnico, della discutibilità sul piano dei principi e dell'ineffettività sul piano dei risultati». Il suo reale obiettivo, infatti, è rappresentato dalla «illusione di sicurezza, che può attirare consensi dei cittadini verso lo Stato» e la sua azione politica è orientata prevalentemente ai «valori [...] di autorappresentazione statuale e di mera assicurazione dei consociati che, come di consueto, stanno dietro alle opzioni di prevenzione generale intimidativa»<sup>57</sup>.

Ma nell'ambito di una prospettiva (non giuridica ma) sociopolitica, anche il diritto penale simbolico, se ricondotto alla criminalità mediata, sembra trovare un suo ordine proprio in quanto diritto ineffettivo: la sua 'razionalità legittimante', infatti, non ha nulla a che fare con il reale andamento della criminalità perché, in realtà, non sussiste una ulteriore e particolare necessità di soluzioni politico-criminali per la prevenzione di fatti socialmente dannosi.

Ma, nell'ordinamento giuridico dello stato sociale di diritto orientato ai principi di solidarietà e sussidiarietà del controllo penale, la dannosità sociale delle condotte descritte nelle fattispecie incriminatici rappresenta il primo presupposto per la legittima applicazione di una pena e, dunque, per la relativa minaccia; in una prospettiva (non sociopolitica ma) rigorosamente giuridica, risulterebbe, quindi, già compromessa la legittimità costituzionale di una soluzione normativa conforme ai canoni del diritto penale simbolico.

<sup>56</sup> Sul «paradigma *mass-mediatico*» come «'terzo sistema' 'intermedio' di mediazione» tra sistema sociale e sistema penale cfr. le diffuse ed approfondite considerazioni del fondamentale lavoro di PALIERO, *La maschera e il volto*, cit., 490 ss.

<sup>57</sup> Così MOCCIA, *La perenne emergenza*, cit., 54 s., 99, 144.



Tuttavia, fino alla declaratoria di incostituzionalità, anche il diritto penale simbolico sarebbe diritto vigente e, dunque, applicabile in un contesto sociale in cui la giustizia penale è amministrata non solo nei processi che, per esempio, hanno fatto la storia giurisprudenziale del rapporto di causalità, ma anche in quelli in cui ad un imputato extracomunitario potrebbe essere mancata persino la reale possibilità di una scelta libera e consapevole del proprio legale.

D'altra parte, soprattutto in un contesto sociale in cui la realtà mediata può risultare tanto incisiva da sostituirsi al vissuto politico e sociale nella determinazione di esiti tanto rilevanti come l'attività legislativa del parlamento, anche il mero coinvolgimento in una vicenda giudiziaria di rilevanza penale può offrire molteplici occasioni di stigma: anche se giuridicamente infondate perché precedenti la eventuale sentenza definitiva di condanna o riferite a norme costituzionalmente illegittime, esse possono comunque risultare socialmente efficaci nella selezione e definizione di percorsi di devianza secondaria per le persone coinvolte, attraverso meccanismi di interazione simbolica e, quindi, di distorsione della relativa autopercezione<sup>58</sup>.

### 9. IL DISASTRO ANNUNCIATO: LA PRIVATIZZAZIONE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA PUBBLICA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA NEGLI ANNI DEL *BOOM* MEDIATICO DELLA CRIMINALITÀ

Già prima del "*boom* mediatico" del 2007, il fenomeno criminale risultava molto più presente nei *media* che nella realtà.

In particolare la rappresentazione sociale della criminalità privilegiava episodi violenti e con vittime individuali<sup>59</sup>, ma appariva evidentemente concentrata sul ruolo delle agenzie di controllo, più che sui protagonisti dei singoli episodi delittuosi<sup>60</sup>.

Il legislatore colse immediatamente la situazione di diffuso allarme sociale che ne derivava e nel 2006 approvò la riforma del diritto di legittima difesa

<sup>58</sup> Si tratta, come è noto, dei fondamentali strumenti concettuali proposti dai teorici dell'etichettamento: sul punto cfr., per tutti, MEAD, *Mente, sé e società. Dal punto di vista di uno psicologo comportamentista* (1934), Firenze 1966, 113 ss., *passim*; LEMERT, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo* (1967), Milano 1981, 123 ss.

<sup>59</sup> FORTI e REDAELLI, *La rappresentazione televisiva del crimine: la ricerca criminologica*, in AA.Vv., *La televisione del crimine*, cit., 3 ss., 10, 67, 179.

<sup>60</sup> Cfr. FORTI e REDAELLI, *La rappresentazione televisiva del crimine*, cit., 186 ss.



che, coinvolgendo tutti i cittadini, presentava caratteri di notiziabilità del tutto analoghi a quelli dei singoli episodi criminali che lo avevano generato<sup>61</sup>.

Ben presto, tuttavia, apparve evidente anche il carattere fortemente simbolico della legge n. 59/2006.

Come è noto, all'art. 52 c.p. è stato aggiunto il secondo comma in cui sono stabilite le condizioni per una presunzione assoluta della proporzione tra la condotta difensiva e il pericolo di aggressione che ne rende superfluo ogni accertamento giudiziale: date quelle condizioni, chi agisce per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo di una aggressione ingiusta non avrebbe alcuna ragione per preoccuparsi di superare limiti previsti dalla legge, ovvero di realizzare egli stesso fatti penalmente rilevanti.

Immediatamente dopo la riforma, anche parte autorevole della dottrina ritenne di dividerne la rappresentazione in termini di "licenza di uccidere"<sup>62</sup> che era stata proposta dagli operatori della comunicazione di massa in ragione delle essenziali esigenze di sintesi e chiarezza del loro lavoro.

Gli *slogan* della comunicazione di massa, tuttavia, furono condivisi sempre in un contesto di forte critica all'intervento legislativo che presto la dottrina pressoché unanime avrebbe interpretato come *lex specialis* che, solo in riferimento alla proporzione, pone una eccezione alla *lex generalis* prevista al primo comma dello stesso articolo<sup>63</sup>: ogni altro elemento previsto al primo comma, quindi, fu considerato necessario anche per la nuova ipotesi introdotta con la riforma ed anche la giurisprudenza<sup>64</sup> la collocò nel contesto di una disciplina generale che non prescinde dalla «necessità di difendersi», ovvero dalla ade-

<sup>61</sup> Sulla opportunità di una risposta istituzionale adeguata alla notiziabilità dei singoli episodi criminali e sui criteri di notiziabilità v. *supra* rinvio e testo della nota 55.

<sup>62</sup> Per tutti DOLCINI, *La riforma della legittima difesa: leggi "sacrosante" e sacro valore della vita umana*, in *Dir. pen. e processo* 2006, 431 ss., 432.

<sup>63</sup> Per tutti MILITELLO, *La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, 826 ss., 860; VIGANÒ, *Sulla 'nuova' legittima difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2006, 189 ss., 203, 206, 208, 218 e 225; CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. "sproporzionata" o "allargata"): molto fumo e poco arrosto*, in *Dir. pen. e processo* 2006, 434 ss., cit., 436.

<sup>64</sup> La giurisprudenza sembra aver aderito subito ad una interpretazione restrittiva della riforma, limitata dal riferimento a tutti gli altri elementi previsti al co.1 dell'art. 52 c.p. che, pertanto sarebbero necessari anche per la realizzazione della ipotesi prevista ai co.2 e 3: per tutte Cass., sez.IV pen., 4 luglio 2006, n.32282, in *DeJure*; Cass., sez.I pen., 8 marzo 2007, n.16677, in *DeJure*; Cass., sez.V pen., 14 maggio 2008, n.25653, in *DeJure*; Cass., sez.I pen., 10 dicembre 2008, n.4890, in *DeJure*.



guatezza della reazione difensiva di cui al primo comma dell'art. 52 c.p.<sup>65</sup>, analogamente a quanto accadeva nell'ordinamento italiano prima del 1930 con l'art. 49 co.1 n.2 del codice Zanardelli<sup>66</sup> e a quanto accade tuttora in Germania dove la disposizione di cui al §32 *StGB* non prevede alcun riferimento alla proporzione che la dottrina deduce «dal principio dello stato sociale»<sup>67</sup> oppure da un «principio [...] cui si ispira tutto l'ordinamento giuridico»<sup>68</sup>.

Furono scongiurati, dunque, gli effetti della riforma potenzialmente destabilizzanti per gli assetti del monopolio statale nell'uso preventivo della forza e prevalse il valore meramente simbolico della legge n.59/2006.

D'altra parte, ad un esito del tutto analogo apparvero ben presto destinati gli altri provvedimenti legislativi approvati negli anni immediatamente successivi sull'onda del *boom* mediatico della criminalità.

Nel 2008 fu approvata la legge n. 125 che, riproponendo soluzioni già adottate in anni più o meno recenti<sup>69</sup> ma delicatissime per gli equilibri tra le istituzioni fondamentali di uno Stato democratico, all'art. 7 *bis* ha previsto, ancora una volta, l'impiego di personale militare per «specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità» che, tuttavia, siano sufficienti a creare le condizioni per una mera «opportunità» di «un accresciuto controllo del territorio» in «aree metropolitane» o comunque «densamente popolate». Con de-

<sup>65</sup> MILITELLO, *La proporzione nella nuova legittima difesa*, cit., 860; VIGANÒ, *Sulla 'nuova' legittima difesa*, cit., 203, 206, 208, 218 e 225; CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. "sproporzionata" o "allargata")*, cit., 436.

<sup>66</sup> GROSSO, *Legittima difesa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano 1974, 27 ss., 28, nota 7.

<sup>67</sup> SCHROEDER, *Die Notwehr als Indikator politischer Grundanschauungen*, in *Festschrift für Maurach*, Karlsruhe 1972, 127 ss., 139

<sup>68</sup> ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale* (1970, II ed. 1973), in *Id.*, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, a cura di S. MOCCIA, Napoli 1998, 37 ss., 63; v. anche *Id.*, *Le 'limitazioni etico-sociali' del diritto di legittima difesa. Tentativo di bilancio* (1981), in *Id.*, *Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell'illecito penale*, a cura di S. MOCCIA, Napoli 1996, 243 ss., 252 s.

<sup>69</sup> In passato, l'impiego di militari nella lotta alla criminalità è stato disposto in via del tutto eccezionale, in ambiti territoriali molto limitati e in occasioni specifiche e solitamente molto gravi, come, per esempio, a Roma immediatamente dopo il sequestro Moro o in Sicilia dopo gli attentati di mafia del 1992: sull'impiego di militari in territorio nazionale e sulle relative implicazioni istituzionali e giuridiche sia consentito il rinvio al nostro *L'impiego di personale militare per la «prevenzione di delitti di criminalità organizzata»*, in *AA.Vv.*, *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, a cura di V. PATALANO, Torino 2003, 421 ss., 437 ss.





creto del ministro dell'interno del 29 luglio 2008, è stata data immediata attuazione all'art. 7 *bis* dislocando, inizialmente, in nove città italiane 1000 militari cui sono stati attribuiti esclusivamente generici compiti di «perlustrazione e pattuglia» (lo stesso decreto ha assegnato gli altri 2000 militari previsti dalla legge n.125/2008 alla vigilanza di siti ed obiettivi sensibili in altre città italiane). Alla scadenza dei sei mesi, il provvedimento è stato prorogato per altri sei mesi; il comma 74 dell'art. 24 della legge n.102 del 3 agosto 2009, infine, ha autorizzato la proroga per altri due semestri dello stesso provvedimento, incrementando con ulteriori 1250 militari il contingente destinato esclusivamente a servizi di perlustrazione e pattuglia in altre tredici città.

Ma se l'impiego di personale militare aveva comunque dei precedenti nella recente storia italiana, risulta, invece, del tutto nuovo nella legislazione italiana il concetto di «sicurezza urbana» cui fa riferimento l'art. 6 della stessa legge n.125/2008<sup>70</sup>.

La disposizione, infatti, attribuisce al sindaco il potere di adottare «provvedimenti, contingibili e urgenti [...] al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano» anche la «sicurezza urbana»<sup>71</sup>. A tal fine, al sindaco è attribuito pure il compito di provvedere alla «cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statale», per la maggiore efficacia di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge in materia di sicurezza e ordine pubblico<sup>72</sup>: per renderne effettivi i poteri, infine, al co.18 dell'art. 61 della legge n.133 del 6 agosto 2008 per la programmazione finanziaria e la correzione del bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011 è stata prevista per il solo 2009 l'istituzione di un fondo statale di cento milioni di euro da destinare al finanziamento delle iniziative dei sindaci «per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico».

<sup>70</sup> PAVARINI, *Un piccolo potere poliziale nelle mani del sindaco per un nuovo ordine estetico della città*, in *Crit. dir.* 2007, 241 ss., 244; ID., *Paure urbane e nuovi dispositivi di sicurezza*, in AA.VV., *Il diritto penale municipale*, a cura di R. ACQUAROLI, Macerata 2009, 11 ss., 28 ss., 31.

<sup>71</sup> Con la sentenza n.115/2011 la Corte costituzionale ha ridimensionato l'ambito applicativo della disposizione censurando «la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”»: cfr. < [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) >.

<sup>72</sup> Cfr., tra gli altri, SESSA, *La 'sicurezza urbana' come garanzia dell'esercizio di diritti fondamentali: un contributo alla razionalizzazione del “diritto punitivo municipale”*, in *Crit. dir.* 2008, 47 ss., 52 ss.; RUGA RIVA, *Sindaci-sceriffi, cittadini vigilantes e medici spioni: verso la pervasività delle forme di controllo penale*, in AA.VV., *Il diritto penale municipale*, cit., 73 ss., 74 ss.; VILLAMENA, *Le ordinanze del sindaco dopo la riforma del 2008: tra conferme e (problematiche novità)*, *ivi*, 39 ss.





Negli stessi anni, infine, la necessità di soddisfare in qualche modo la domanda sociale di sicurezza sembra aver orientato il legislatore anche nelle disposizioni di cui ai commi 40 e seguenti dell'art. 3 della legge n.94/2009 e il ministro dell'interno nel relativo decreto di attuazione del dell'8 agosto 2009 con cui i sindaci sono stati autorizzati ad avvalersi di associazioni di «osservatori volontari», cioè di «cittadini non armati» che, organizzati in «nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre» e con relativa «casacca» di riconoscimento, svolgono attività di osservazione «al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».

Si tratta, evidentemente, delle implicazioni istituzionali, politiche e legislative di una situazione di diffuso allarme sociale artificialmente creato con una rappresentazione mediatica del problema criminale e del relativo *trend* evolutivo del tutto smisurata rispetto alle reali dimensioni del problema.

Tuttavia, per una adeguata valutazione del fenomeno va anche considerato l'orientamento criminologico della legge n.59/2006<sup>73</sup> che gli effetti sociali ad essa immediatamente riconducibili rendono solo parzialmente evidente.

Infatti, uno dei primi effetti della legge n.59/2006 è stato registrato due anni dopo nel "Rapporto Italia 2008" dell'EURISPES che riconduce alla riforma della legittima difesa – e, quindi, alla "licenza di uccidere" rappresentata dai *media!* – un aumento significativo nella diffusione di armi che lo stesso organo di indagine statistica ha rappresentato in termini di «arsenale bellico parallelo»<sup>74</sup>.

Ma, riformando l'art. 52 c.p. in termini del tutto conformi alle strategie della prevenzione situazionale – che, per la tutela di beni giuridici, attribuiscono un ruolo fondamentale al "guardiano" –<sup>75</sup>, la legge n.59/2006 sembra tro-

<sup>73</sup> Sul punto sia consentito il rinvio al nostro *The Privatization of the Management of Public Security in Recent Italian Legislation: A Brief Focus on the Italian Reform of Self-Defence*, in *Journal of Comparative Law* 2009, 63 ss.

<sup>74</sup> EURISPES, *Rapporto Italia 2008. Percorsi di ricerca nella società italiana*, Roma 2008, 517. L'ipotesi sembra confermata anche dai dati pubblicati da FONDAZIONE UNIPOLIS, *La sicurezza in Italia. Significati, immagine e realtà, Terza indagine sulla rappresentazione sociale e mediatica della sicurezza*, cit., 31, secondo cui, nel mese di ottobre 2007, l'8,2% degli intervistati aveva reagito al sentimento di insicurezza diffuso dalla rappresentazione mediatica della criminalità acquistando un'arma, mentre il 4,3% aveva intenzione di farlo.

<sup>75</sup> Sul postulato di una essenziale eziologia criminale in cui convergono il potenziale autore, l'obiettivo interessante e l'assenza o l'inerzia del guardiano, anche l'originaria classificazione minima delle strategie di prevenzione situazionale comprende il rafforzamento



vare la sua *ratio* più autentica nella scelta politica di incoraggiare l'impiego di corpi di polizia privata nelle attività di sorveglianza necessarie allo svolgimento di attività imprenditoriali<sup>76</sup>.

Ad una analisi più approfondita, infatti, anche gli altri provvedimenti legislativi considerati sembrano definire nuovi assetti nella gestione della sicurezza pubblica che ne ridimensionano la amministrazione civile e pubblica già affermata con la legge n.121/1981<sup>77</sup>.

È un orientamento che nei registri delle attività parlamentari emerge nelle numerosissime proposte di legge presentate sin dalla XIII legislatura per una riforma della disciplina giuridica delle polizie private che ne riconosca maggiori poteri, rafforzandone anche la tutela.

In tal senso, un risultato era stato raggiunto con l'art. 1 lett. c) del d.l. n.162/2005 che, aggiungendo l'art. 6 *quater* alla legge n. 401/1989 sulla "tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive", considerava «incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori»<sup>78</sup>. La disposizione, tuttavia, fu modificata con la legge di conversione n. 210/2005 prevedendo la semplice applicabilità delle pene previste agli artt. 336 e 337 c.p. per chiunque ne realizzasse le fattispecie nei confronti delle persone già indicate nel decreto legge «purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte».

Si trattava, evidentemente, di disposizioni con un ambito soggettivo di applicazione molto limitato che è stato ulteriormente ridimensionato in sede di conversione del decreto legge.

Negli anni del *boom* mediatico della criminalità, invece, con il d.l. n.

del guardiano che la legge n.59/2006 libera dal vincolo della proporzione. Sulla classificazione delle strategie di prevenzione situazionale e sulla relativa evoluzione cfr. CLARKE, *Introduction*, in AA.Vv., *Situational Crime Prevention, Successful case studies*, a cura di R.V. CLARKE, Guilderland (New York) 1997, 1 ss., 18; l'eziologia criminale postulata dalla *situational crime prevention* è chiaramente definita già in COHEN – FELSON, *Social Change and Crime Rate Trends: a Routine Activity Approach*, in *American Sociological Review* 1979, 588 ss., 589.

<sup>76</sup> In tal senso S. FIORE, *La «cattiva novella» dell'art. 52 c.p.*, in *Crit. dir.* 2006, 57 ss., 65.

<sup>77</sup> Sul punto sia consentito il rinvio al nostro *La «sicurezza privatizzata»: ipotesi ermeneutiche su legittima difesa e dintorni*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. II, Napoli 2011, 1217 ss., 1231 s. con ulteriore bibliografia.

<sup>78</sup> Sulle implicazioni relative alla eventuale attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, cfr. in riferimento alle "ronde" di cui alla legge n.94/2009, RUGA RIVA, *Una nuova parola d'ordine: lotta senza quartiere contro l'«illegalità diffusa»*, in AA.Vv., *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, a cura di O. MAZZA e F. VIGANÒ, Torino 2009, 131 ss., 136 s.



59/2008 convertito in legge n.101/2008, fu aggiunto il quinto comma all'art. 138 t.u.l.p.s., di cui fu assunta la necessità per l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee pronunciata il 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05 (Commissione Europea contro Repubblica Italiana)<sup>79</sup>: senza mezzi termini, l'art. 138 co.5 t.u.l.p.s. oggi dispone che «le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio»<sup>80</sup>.

Sotto questo profilo, la legislazione simbolica riconducibile al *boom* mediatico della criminalità ha prodotto effetti reali anche in una prospettiva macrosociale e macroeconomica, considerato il significativo contributo dato alle politiche italiane di privatizzazione di questi primi anni del XXI secolo.

<sup>79</sup> Cfr. <<http://curia.europa.eu>>. Nei lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n.59/2008 (cfr. Camera dei deputati, XVI legislatura, n.6, in <[www.camera.it](http://www.camera.it)>) si afferma che per adeguare l'ordinamento italiano ai punti 2 e 5 del dispositivo della sentenza della Corte è stato necessario aggiungere alcuni commi all'art. 138 t.u.l.p.s.; tuttavia, ai punti 2 e 5 del dispositivo la sentenza aveva semplicemente affermato che qualora «la attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in altro Stato solo [previo] rilascio di un'autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato di origine» e qualora «il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'articolo 49 CE» sulla libera circolazione dei servizi. Sembra verosimile ipotizzare, quindi, che sia derivata da mera valutazione di opportunità la scelta di cogliere l'occasione per un «formale riconoscimento» delle guardie giurate particolari e per «assicurare alle stesse una difesa penale non inferiore a quella assicurata agli *steward* addetti agli impianti sportivi» con la legge n. 210/2005 che, tuttavia, come già anticipato nel testo, in sede di conversione aveva eliminato l'attribuzione agli *steward* della qualifica di incaricati di pubblici servizio già disposta con il d.l. n.162/2005.

<sup>80</sup> Sul punto sia consentito il rinvio al nostro *La «sicurezza privatizzata»: ipotesi ermeneutiche su legittima difesa e dintorni*, cit., 1236 ss.